



Bruxelles, 30.8.2017
COM(2017) 459 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

**Relazione sul meccanismo dell'Unione che fornisce sostegno finanziario a medio termine
alle bilance dei pagamenti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 10 del regolamento
(CE) n. 332/2002 del Consiglio**

1. SINTESI

La presente è una **relazione della Commissione al Consiglio** sull'uso del meccanismo dell'Unione che fornisce sostegno finanziario a medio termine alle bilance dei pagamenti degli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002¹ del Consiglio, del 18 febbraio 2002 (il "regolamento BdP" o il "meccanismo BdP"). Sulla base della presente relazione della Commissione e tenendo conto del parere del comitato economico e finanziario, il Consiglio è chiamato a esaminare in che misura il meccanismo continui ad essere adeguato allo scopo sotto il profilo del suo principio di base, delle modalità e dei massimali per i prestiti in essere nell'ambito del meccanismo.

Dal 2012 la **Romania** ha chiesto e ricevuto assistenza precauzionale nell'ambito del meccanismo. L'**Ungheria** ha ripagato il proprio prestito nell'aprile 2016, mentre i prestiti pari a 0,7 miliardi di EUR concessi alla **Lettonia** devono ancora essere restituiti. In questi Stati membri beneficiari la situazione della bilancia dei pagamenti è rapidamente migliorata sotto il profilo della sostenibilità, consentendo loro di accedere nuovamente ai finanziamenti basati sul mercato.

La Commissione valuta il meccanismo come segue:

- dall'ultima revisione, nel maggio 2009, **il meccanismo ha dato prova della propria efficacia**, considerato che negli Stati membri beneficiari la sostenibilità della bilancia dei pagamenti è rapidamente migliorata, consentendo loro di accedere nuovamente e in breve tempo ai finanziamenti basati sul mercato;
- il **massimale fissato attualmente a 50 miliardi di EUR** per i prestiti in essere (in conto capitale) e le linee di credito nell'ambito del meccanismo **risulta essere adeguato**;
- le **modifiche contenute nella proposta della Commissione di un nuovo regolamento del Consiglio** [COM(2012) 336 final] rimangono tanto necessarie quanto adeguate: sarebbe opportuno apportare modifiche al quadro normativo e introdurre le stesse regole di prestito previste dal regolamento (UE) n. 407/2010², dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, nonché chiarire l'utilizzo delle linee di credito. Si dovrebbe, inoltre, chiarire che il meccanismo può essere utilizzato per finanziare la ricapitalizzazione (indiretta) degli istituti di credito e che le condizioni politiche potrebbero essere modificate innanzi tutto per affrontare tali problemi.

2. INTRODUZIONE

A norma del regolamento BdP, il meccanismo BdP è stato creato per fornire sostegno finanziario a medio termine dell'Unione agli Stati membri che non hanno adottato l'euro³ (Stati membri con deroga) e che abbiano o rischino di avere difficoltà in termini di bilancia dei pagamenti. Detto sostegno finanziario è concesso sotto forma di un prestito dell'UE o di una linea di credito. Inoltre, il regolamento BdP stabilisce che il Consiglio dovrebbe esaminare periodicamente in che misura il meccanismo continui ad essere adeguato allo scopo sotto il profilo del suo principio di base, delle modalità e dei massimali. Il Consiglio dovrebbe condurre tale esame sulla base di una relazione della Commissione e previa formulazione di un parere da parte del comitato economico e finanziario.

¹ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

² GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

³ Attualmente rientrano in questa categoria nove Stati membri: Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Danimarca, Ungheria, Polonia, Romania, Svezia e Regno Unito [riguardo a quest'ultimo, il protocollo 15 allegato ai trattati specifica che gli articoli 143 e 144 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) restano applicabili].

Sulla base della sua valutazione più recente, la Commissione ha presentato una proposta datata 22 giugno 2012 [COM(2012) 336 final] di modifica del regolamento BdP. Tuttavia, i membri del Consiglio non sono riusciti ad accordarsi su una posizione comune a causa delle obiezioni avanzate da uno Stato membro.

3. SITUAZIONE ATTUALE E ADEGUATEZZA DEL MECCANISMO BdP

Dal 2012 uno Stato membro, la **Romania**, ha chiesto e ricevuto sostegno nell'ambito del meccanismo. Il sostegno è stato formalmente concesso nell'ottobre 2013 ed è scaduto nel settembre 2015. È stato attuato parallelamente a un accordo di stand-by del Fondo monetario internazionale (FMI). Come nel caso dell'accordo relativo al periodo 2011-2013, il sostegno disponibile per il periodo 2013-2015 è stato trattato come precauzionale e non è stato attivato.

Il sostegno precauzionale da parte dell'UE ammontava a 2 miliardi di EUR, mentre il FMI ha contribuito fino a 1,75 miliardi di DSP (all'incirca 2 miliardi di EUR) sulla base di un accordo di stand-by anch'esso precauzionale. Il programma di aggiustamento finanziato mirava ad aiutare la Romania a consolidare la stabilità macroeconomica, finanziaria e di bilancio, aumentando in tal modo la resilienza e il potenziale di crescita dell'economia, nonché a migliorare la capacità amministrativa, riformare l'amministrazione fiscale, migliorare la gestione delle finanze pubbliche e ristrutturare le imprese statali.

Nell'aprile 2016 l'**Ungheria** ha interamente ripagato il prestito ricevuto, mentre il prestito di 0,7 miliardi di EUR erogato alla **Lettonia** deve ancora essere restituito. L'assistenza precauzionale per la **Romania**, concessa a seguito dei due accordi precedenti (uno dei quali su base precauzionale), ha dimostrato la versatilità dello strumento. La Romania doveva ancora restituire 3,5 miliardi di EUR del sostegno non precauzionale erogato nel periodo 2010-2011.

Tabella 1: obblighi di restituzione dell'importo residuo nell'ambito del meccanismo BdP (ad agosto 2017)

<i>Anno</i>	<i>Paese</i>	<i>Restituzione del capitale</i>	<i>Pagamento degli interessi</i>	<i>Totale complessivo</i>
2017	Lettonia		6	6
	Romania	1 150	32	1 182
2018	Lettonia		23	23
	Romania	1 350	77	1 427
2019	Lettonia	500	23	523
	Romania	1 000	34	1 034
2020	Lettonia		6	6
2021	Lettonia		6	6
2022	Lettonia		6	6
2023	Lettonia		6	6
2024	Lettonia		6	6
2025	Lettonia	200	6	206
Totale complessivo		4 200	231	4 431

In milioni di EUR

In tale contesto, la capacità residua del meccanismo è attualmente di 45,8 miliardi di EUR. Finora non sono pervenute ulteriori domande di sostegno.

In generale, in tutti i paesi beneficiari succitati la situazione della bilancia dei pagamenti è rapidamente migliorata in termini di sostenibilità, consentendo loro così di accedere nuovamente ai finanziamenti basati sul mercato. Si può pertanto affermare che il meccanismo ha svolto efficacemente il proprio ruolo.

Contemporaneamente, nel periodo 2010-2013 la gamma dei meccanismi internazionali di assistenza finanziaria era stata ampliata per includere strumenti più flessibili e più preventivi. Nella zona euro, il meccanismo europeo di stabilità prevede un ampio ventaglio di strumenti per soddisfare il fabbisogno di finanziamento dei suoi membri. All'interno dell'Unione, il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, il cui funzionamento è sostanzialmente analogo a quello del meccanismo BdP, ha introdotto un quadro più flessibile per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti a fini macrofinanziari. Il meccanismo BdP, invece, non ha subito ulteriori modifiche.

Pertanto è stato proposto di chiarire le regole per le linee di credito previste dal regolamento BdP, mentre le regole per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti dovrebbero essere adattate alle regole più flessibili applicabili al meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria.

Inoltre, il quadro di sorveglianza multilaterale è stato rafforzato con l'adozione dei cosiddetti "six pack" e "two pack". Il regolamento (UE) n. 472/2013⁴ sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio contiene, in particolare, una serie di disposizioni volte a evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione per i paesi della zona euro che ricevono assistenza finanziaria, mediante sospensione della procedura per gli squilibri macroeconomici e del semestre europeo, nonché mediante un monitoraggio nell'ambito degli accordi finanziari di tali paesi, invece che nell'ambito del braccio preventivo del patto di stabilità e crescita. Inoltre, il suddetto regolamento stabilisce anche un quadro molto chiaro per la sorveglianza dei paesi della zona euro dopo la fine dell'assistenza finanziaria ("sorveglianza post-programma"). È stato proposto di introdurre disposizioni analoghe per gli Stati membri non aderenti all'euro che ricevono sostegno attraverso il meccanismo BdP.

4. CONTENUTO DELLA PROPOSTA LEGISLATIVA E SITUAZIONE ATTUALE

Il 22 giugno 2012 la Commissione ha presentato una proposta legislativa [COM(2012) 336 final] di revisione del meccanismo BdP. Tuttavia, invece di modificare il regolamento BdP, la proposta consiste in un nuovo regolamento che abroga e sostituisce quello attualmente in vigore. Di seguito sono riportate le principali modifiche previste dalla proposta per quanto riguarda il meccanismo BdP.

- **Strumenti più flessibili:** uno strumento dedicato per una linea di credito può assumere la forma di una linea di credito condizionale precauzionale, ossia una linea di credito basata su condizioni di ammissibilità, oppure una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate, ossia una linea di credito basata su una combinazione di condizioni di ammissibilità e di nuove misure di politica. L'accesso a una linea di credito condizionale precauzionale deve essere limitato agli Stati membri la cui situazione economica e finanziaria è ancora fondamentalmente sana e che soddisfano una serie di criteri di ammissibilità concordati. L'accesso a una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate deve essere aperto agli Stati membri che non rispettano alcuni dei criteri di ammissibilità richiesti per accedere a una linea di credito condizionale precauzionale, ma la cui situazione economica e

⁴ Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag.1).

finanziaria generale rimane sana. Gli Stati membri interessati devono adottare misure correttive.

- Maggiore trasparenza e responsabilità: la commissione competente del Parlamento europeo può dare allo Stato membro interessato l'opportunità di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento. Il parlamento nazionale dello Stato membro interessato può invitare i rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi compiuti nell'attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico.
- Sorveglianza rafforzata: consiste in un accesso più ampio della Commissione alle informazioni necessarie per sorvegliare da vicino la situazione economica, finanziaria e di bilancio dello Stato membro interessato e nella presentazione di relazioni periodiche da parte della stessa Commissione. Lo Stato membro oggetto di sorveglianza rafforzata deve adottare misure volte a rimuovere potenziali fonti di difficoltà economiche.
- Uniformità delle procedure di sorveglianza: è prevista la sostituzione di alcune fasi di monitoraggio nell'ambito del braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e del semestre europeo con il programma di aggiustamento macroeconomico e il suo monitoraggio. Allo stesso modo, il regolamento rivisto prevede anche la sospensione della procedura per gli squilibri macroeconomici se uno Stato membro è oggetto di un programma di aggiustamento macroeconomico e introduce la sorveglianza post-assistenza per gli Stati membri che abbiano rimborsato meno del 75% dell'assistenza finanziaria ricevuta.

In aggiunta a queste modifiche proposte dalla Commissione, il Parlamento europeo ha chiesto di prevedere la possibilità di erogare prestiti agli Stati membri non aderenti all'euro per ricapitalizzare gli istituti finanziari (meccanismo di ricapitalizzazione indiretta). In risposta a tale richiesta, la Commissione ha acconsentito a precisare che il fabbisogno finanziario derivante dalla necessità di ricapitalizzare istituti finanziari potrebbe essere soddisfatto per mezzo del meccanismo e che la necessaria condizionalità potrebbe essere modificata per affrontare in primo luogo questi problemi.

Il Consiglio ha discusso la proposta modificata della Commissione l'ultima volta nel dicembre 2013, allo scopo di concordare una posizione comune. La proposta ha ricevuto ampio sostegno, con l'eccezione di uno Stato membro. Da allora il processo legislativo è in stallo.

5. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

A partire dal 2012 il meccanismo BdP svolge efficacemente il proprio compito, tanto che gli Stati membri che ne hanno beneficiato più di recente stanno ripristinando proficuamente la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e restituendo puntualmente il sostegno ricevuto.

Il massimale di 50 miliardi di EUR per i prestiti in essere (in conto capitale) appare adeguato. Non vi è alcuna necessità di rivederlo, considerato che la capacità residua del meccanismo è attualmente di 45,8 miliardi di EUR e che non sono state presentate nuove richieste.

In passato il massimale ha dato prova di grande efficacia e dimostra chiaramente che l'Unione possiede sia la volontà sia la capacità di assistere tutti i propri Stati membri in momenti difficili. Nell'attuale clima di incertezza questa è una prova di particolare valore.

Nel contempo è emersa chiaramente la necessità di adeguare il meccanismo alle innovazioni istituzionali introdotte dopo l'ultima revisione del meccanismo BdP, riguardanti principalmente la zona euro. A tal fine la Commissione ha presentato la proposta COM(2012) 336 final, che continuerà a essere discussa in seno al Consiglio. La Commissione propone di portare a compimento il processo legislativo poiché esso è tale da migliorare la procedura e contribuisce pertanto a creare parità di condizioni tra gli Stati membri. Nel contesto politico in evoluzione la Commissione ravvisa inoltre un'opportunità d'imprimere nuovo slancio alla proposta.